

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1362)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1970

Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione delle provvidenze di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont

ONOREVOLI SENATORI. — I fondi complessivamente autorizzati per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ammontano a lire 23.500.000.000, delle quali un miliardo è stato destinato per gli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Nessun ulteriore stanziamento di fondi è stato previsto nei bilanci del Ministero dei

lavori pubblici successivi all'anno 1966 per la preclusione contenuta nell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, il quale ha disposto che le somme necessarie per gli ulteriori interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici sarebbero state determinate annualmente con la legge di bilancio, limitatamente al triennio successivo all'esercizio 1963-64.

Pertanto, a decorrere dall'anno 1966, nessuna autorizzazione di spesa è stata dispo-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sta per gli interventi relativi alla ricostruzione e alla rinascita delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

I fondi come sopra autorizzati sono stati interamente assegnati ai due Provveditorati regionali alle Opere pubbliche di Venezia e di Trieste, competenti per territorio, i quali hanno provveduto a dare attuazione a quanto stabilito dalla speciale legislazione ed in particolare:

alla sistemazione urbanistica dei centri maggiormente colpiti del Comprensorio, mediante l'attuazione delle previsioni dei piani regolatori, dei piani particolareggiati, dei piani di fabbricazione e dei piani per la delimitazione di zone industriali;

alla realizzazione delle infrastrutture necessarie previste ai piani e, particolarmente, mediante la realizzazione di opere stradali, di acquedotti, di fognature, di impianti elettrici, eccetera;

alla creazione di nuovi centri abitati per quelli che sono stati dichiarati totalmente o parzialmente da trasferire;

alla realizzazione di edifici pubblici e di uso pubblico (mercati, edifici di culto, case comunali, mattatoi, edifici scolastici, edifici postali, caserme per carabinieri, vigili del fuoco, guardie forestali, attrezzature sportive, centri culturali, poli-ambulatori, eccetera);

alla concessione di contributi a privati per la costruzione di abitazioni o di immobili di altra natura distrutti, danneggiati o da trasferire;

alla espropriazione di vasti comprensori di aree da destinare ai nuovi insediamenti abitativi e alle sedi di industrializzazione.

I fondi autorizzati non si sono dimostrati, tuttavia, sufficienti a completare l'opera di ricostruzione di quelle zone, in quanto restano da realizzare altre opere previste nei programmi predisposti sulla base delle indicazioni dei piani particolareggiati approvati, mentre occorre ancora dare attuazione alle opere ed alle infrastrutture previste dal piano di fabbricazione per il trasferimento del centro abitativo di Erto in località « Stor-

tan », approvate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di novembre 1969.

Ma motivo di ben più grave preoccupazione è costituito dall'ormai definitivo esaurimento dei fondi per la concessione di contributi per la ricostruzione privata ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e che ha determinato una situazione di viva apprensione in quelle popolazioni per la mancata approvazione dei progetti già presentati ai competenti Uffici.

È questa un'esigenza di carattere indilazionabile in quanto lo Stato non potrebbe negare agli aventi diritto i benefici concessi dalla legge per essere venuta a mancare la fonte di finanziamento.

Il disegno di legge prevede, all'articolo 1, una nuova autorizzazione di spesa di lire 4.000.000.000 per provvedere agli ulteriori adempimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici per il completamento delle provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

Per quanto riguarda gli interventi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si fa presente che lo stanziamento di lire 12 mila milioni per il pagamento dei contributi previsti dalla lettera a) dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357; con l'esercizio finanziario 1970 si è esaurito, e ciò in relazione alle ricostruzioni ed agli ampliamenti effettuati da parte delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, che si sono dimostrati numerosi e di gran lunga superiori ad ogni previsione accertata sia al momento della catastrofe che successivamente.

Infatti, la mancanza di disponibilità oltre i 12 mila milioni di lire anzidetti aveva comportato un fermo nell'attività degli organi provinciali delle provincie di Belluno e Pordenone competenti ad esaminare le domande delle imprese danneggiate o distrutte dalla catastrofe.

Con l'attuale stanziamento di lire 4 miliardi e 500 milioni si prevede di poter esaurire, al momento, le domande giacenti presso le Commissioni provinciali per la riattivazione delle attività economiche e professionali nella zona del Vajont di Belluno e

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pordenone con una previsione di investimenti di circa 20-22 miliardi di lire.

L'articolo 2 pone un termine perentorio per la presentazione delle domande sia da parte degli aventi diritto ad ottenere i contributi per la ricostruzione privata e sia da parte delle imprese industriali, commerciali ed artigiane e di chiunque svolga un'attività economica o professionale i cui beni siano andati perduti nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Questa necessità è stata da tempo avvertita in quanto nè la legge 4 novembre 1963, n. 1457, nè la legge 31 maggio 1964, n. 357, hanno fissato un termine entro il quale chiedere il contributo, il che determina, in pratica, uno stato di incertezza, potendo istanze del genere essere presentate senza alcun limite di tempo.

Il termine perentorio di decadenza per la presentazione delle domande da parte degli

aventi diritto è, d'altra parte, previsto anche in altre leggi contenenti provvidenze per materie analoghe, quali, ad esempio, la legge per i danni di guerra ed alcune leggi speciali emanate in occasione di pubbliche calamità.

L'articolo 3 indica i mezzi con i quali si farà fronte all'onere di lire 8.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, di cui lire 4.000.000.000 per gli interventi del Ministero dei lavori pubblici farà carico al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969, mentre all'onere di lire 4 miliardi e 500 milioni per gli interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvederà, quanto a lire 3.750.000.000 e a lire 750 milioni con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente per gli anni 1969 e 1970.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla legge 4 novembre 1963, numero 1457, nel testo sostituito dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, è autorizzato lo stanziamento di lire 4 miliardi.

Per provvedere agli ulteriori interventi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sosti-

tuito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 4 miliardi e 500 milioni.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della predetta legge 31 maggio 1964, n. 357, e le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e all'articolo 14-ter della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'articolo 11 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dovranno, a pena di decadenza, essere presentate ai competenti organi ed uffici entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 8.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, quanto a lire 7.750.000.000 a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e quanto a lire 750.000.000 con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.